



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

<p>Dal 2014 e' attiva la nuova imposta unica comunale, IUC, fondata su due presupposti: possesso degli immobili (collegato al loro valore e natura) e fruizione dei servizi comunali.</p>	<p>Essa si compone di</p>	<ul style="list-style-type: none">- IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.- TARI taxa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore di immobili.- TASI riferita ai servizi comunali, ovvero tributo per i servizi indivisibili, a carico del possessore e dell'utilizzatore di immobili.	
<p>L'Imu e' l'imposta municipale gia' in vigore dal 2012, con alcuni piccoli ritocchi che hanno - tra gli altri - resa definitiva l'esenzione della casa di abitazione. La Tari e la Tasi vanno a sostituire la Tares, abrogata dal 2014.</p>			
<p>Le norme sulla IUC sono contenute nella Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) che ne regola, come di prassi, gli aspetti generali. Tali norme dovranno poi essere completate dai regolamenti dei singoli comuni che dovranno dettagliare le modalita' di applicazione (tariffe, riduzioni) e riscossione (scadenze delle rate, modalita' di pagamento) dei singoli tributi.</p>	<ul style="list-style-type: none">- I comuni possono affidare la riscossione delle componenti della IUC (Tari, Tasi) ai soggetti che gia' si occupavano nel 2013 di gestione rifiuti e di gestione dell'IMU.- Parte della disciplina e' comune (dichiarazione, riscossione coattiva, sanzioni), parte e' differenziata.		
<p>REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA</p>			
<p>Come gia' detto, la normativa nazionale deve essere completata dai regolamenti comunali che dovranno dettagliare l'applicazione della IUC e delle sue componenti, IMU, TARI e TASI.</p>	<p>I regolamenti, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell'economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull'apposito sito www.finanze.it.</p>		
<p>Per i tributi locali in generale (in questo contesto per la Tari) l'efficacia dei regolamenti e' legata alla loro approvazione e pubblicazione sull'albo pretorio online (sito del comune); la pubblicazione sul sito del MEF, che deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione, e' meramente informativa</p>	<p>Costituiscono eccezione l'IMU e la TASI per le quali la pubblicazione sul suddetto sito e' condizione di efficacia del regolamento: le aliquote comunali Imu applicabili per l'anno in corso sono efficaci, per la seconda rata di conguaglio (la prima rata e' calcolata con le aliquote deliberate per l'anno precedente) se pubblicate sul sito suddetto entro il 28/10.</p>	<p>Si ricorda che la data ultima di adozione del regolamento IUC (ovvero dei regolamenti delle singole componenti) e' il 30/9/2014 (scadenza approvazione bilanci preventivi degli enti locali, vedi D.lgs. 267/2000 art.151), prorogata in ultimo dal DM 18/7/2014.</p>	
<p>DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO</p>			
<p>La disciplina delle varie componenti</p>	<p>Il termine di presentazione e' il 30/6 dell'anno successivo alla</p>	<p>La dichiarazione, da farsi compilando un</p>	<p>Nelle dichiarazioni riguardanti le unita'</p>

1



Formez PA

Dr. Salvatore Barresi



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

della IUC e' diversa ma la dichiarazione che i soggetti passivi devono presentare potrebbe essere unica. Dipende tutto dai comuni, che possono differenziarla per tipo di tributo o prevederne una che raggruppa tutti e tre i tributi o solo due (generalmente Tari e Tasi, lasciando la dichiarazione Imu a parte).	data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili ai tributi. Nei casi di occupazione in comune la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.	modello messo a disposizione dal comune, vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dei tributi. In tal caso si deve presentare una nuova dichiarazione, sempre entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.	immobiliari a destinazione ordinaria (tutta la categoria catastale A, comprese quindi le abitazioni) devono essere indicati come minimo i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Ai fini della Tari restano fermi i dati delle superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposte dei rifiuti (tarsu, tia, tares). Ai fini della Tasi invece si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.	Da cio' si desume che se non sono intervenute modifiche ai dati rilevanti ai fini delle vecchie tasse sui rifiuti o ai fini IMU la nuova dichiarazione non e' necessaria. Lo diventa in caso contrario		Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione per via telematica (vedi DM 26/6/2014).
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
Rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2013.	Le novita' sono che va a regime (fino al 2013 era ancora sperimentale) con la formula in vigore a fine 2013, ovvero con l'esenzione per le case di abitazione - e assimilate - che diventa definitiva.		
TARI - TASSA SUI RIFIUTI			
La Tari e' la nuova tassa sui rifiuti che con la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) va a sostituire dal 2014 la Tares, pur se i presupposti di applicazione rimangono simili.	CHI PAGA	Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri	





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

		commerciali integrati e' responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree.
TARI	SU COSA SI PAGA	Il presupposto della Tari e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
TARI	QUANTO SI PAGA	Criterio di determinazione delle tariffe La tariffa della Tari e' commisurata ad anno solare e deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento) nonche' dei costi di investimento.
TARI	Il comune puo' scegliere il criterio con il quale determinare la tariffa.	Puo' trattarsi del classico criterio fissato dal Dpr 158/1999, che prevede la copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (criterio gia' utilizzato per le vecchie Tarsu, Tia e Tares), oppure del piu' recente criterio denominato "chi inquina paga", che prevede la commisurazione della tariffa alla quantita' e qualita' medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unita' di superficie, valutando gli usi e la tipologia di attivita' svolta e ovviamente tenendo anche conto del costo del servizio.
TARI		<ul style="list-style-type: none"> - Nel primo caso la tariffa e' composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantita' di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare. - Nel secondo caso viene invece preso in considerazione il costo del servizio moltiplicato per unita' di superficie moltiplicato per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. - In ambedue i casi i calcoli sulla quantita' e qualita' dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza sono presuntivi. Per il futuro -entro la fine di





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

		Giugno 2014 salvo intoppi o differimenti- dovrebbe arrivare un regolamento ministeriale con le regole di riferimento per i comuni al fine di realizzare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti o comunque una correzione ai criteri attuali.
I comuni che avessero già realizzato un sistema di misurazione dei rifiuti prodotti dalle utenze possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva (non una tassa, quindi), al posto della Tari, riscossa dal soggetto affidatario del servizio.		Per i soggetti che detengono temporaneamente locali od aree pubbliche (per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) i comuni stabiliscono una tariffa giornaliera. Rimane vigente come nel passato l'applicazione del “tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente” previsto dal D.lgs. 504/1992, applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
Superficie tassabile		<ul style="list-style-type: none"> - Per tutte le categorie di immobili (a destinazione ordinaria e non, quindi abitazioni e non) iscritti o iscrivibili al catasto la superficie assoggettabile a Tari e' quella calpestable. - Per l'applicazione della tariffa si considerano comunque le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti. - Il criterio cambierà poi al momento in cui sarà completata la fase di riallineamento dei dati catastali tra comuni ed agenzia delle entrate. L'utilizzo delle superfici catastali decorrerà infatti dall'anno successivo a quello dell'adozione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà attestare la completa attuazione del suddetto riallineamento.
Accertamenti		<ul style="list-style-type: none"> - In fase di accertamento il comune può considerare come superficie assoggettabile a Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del Dpr 138/1998. - Per l'attività di accertamento i comuni possono contare sulla collaborazione (in termini di scambio dei dati) dell'agenzia delle entrate (che ha incorporato quella del





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

	<p>territorio) secondo i programmi già messi in atto relativamente ai tributi precedenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Più precisamente e in merito al suddetto criterio della determinazione dell'80% della superficie catastale, e' in corso l'attività di revisione del catasto con allineamento dei dati in mano ai comuni con quelli tenuti dal catasto. Al termine di tale attività agli interessati verrà comunicata dai comuni la nuova superficie imponibile.
COME E QUANDO SI PAGA	<ul style="list-style-type: none"> - Per il versamento della Tari il comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo anche differenziato rispetto alla Tasi. - E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. - Per il pagamento deve essere consentito l'utilizzo dei modelli F24, di bollettini di c/c postale, ed anche di strumenti elettronici bancari o postali. - E' atteso un decreto ministeriale che definisca le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
ESENZIONI E RIDUZIONI	<p>Stante il fatto che i comuni sono liberi di prevedere esenzioni e/o riduzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie -valutata anche tramite l'Isee- e ovviamente dei vincoli di copertura del costo del servizio fissati per legge (che possono essere solo parzialmente "sforati" e compensati da altre tasse).</p> <p>Come esenzione la legge prevede solo quella per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani invece i comuni possono prevedere delle riduzioni della tariffa proporzionati alla quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.</p>
Riduzioni obbligatorie per legge (incrementabili dal comune con regolamento)	<p>* Tariffa ridotta al 20% di quella deliberata dal comune, al massimo, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. - effettuazione dello stesso in violazione delle norme.





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

	<ul style="list-style-type: none"> - interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo riconosciuta dall'autorità sanitaria. <p>* Tariffa ridotta al 40% di quella deliberata dal comune, al massimo, nelle zone dove non è effettuata la raccolta. La tariffa ridotta è graduale e determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.</p> <p>* Riduzioni, di entità decisa dal comune, in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.</p> <p>* Riduzioni calcolate in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.</p>
Riduzioni facoltative decise con regolamento comunale (anche relativamente all'entità):	<ul style="list-style-type: none"> - abitazioni con unico occupante; - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo; - bassa capacità contributiva delle famiglie (valutata con Isee).
TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	
La Tasi è la nuova tassa sui servizi (comunali) indivisibili attiva dal 2014 al posto della "maggiorazione" della Tares creata allo stesso scopo.	<ul style="list-style-type: none"> - Per servizi indivisibili si intendono tutti quei servizi comunali per i quali non è possibile una ripartizione tra i cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.). - I regolamenti comunali dovranno precisare quali servizi indivisibili copre la Tasi con indicazione, per ogni servizio, dell'importo dei costi coperti.
CHI PAGA	
Il soggetto obbligato al pagamento è colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane	<p>Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto di godimento (usufruttuario, etc.) ambedue i soggetti sono tenuti al pagamento. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal comune variabile tra il 10 e il 30%</p> <p>In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tasi è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Nel caso di</p> <p>In caso di leasing (immobiliare) la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il</p>



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

unica.	dell'ammontare complessivo; la restante parte e' corrisposta dal proprietario/usufruttuario/etc.	locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati e' responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree.	periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
SU COSA SI PAGA			
Il presupposto della Tasi e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l'abitazione principale) ed aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le arre scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.		Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte e i terreni agricoli.	
Sono esenti Tasi gli immobili dello stato, dagli enti locali (comuni province regioni) e da altri enti pubblici (comunita' montane, enti ssn). Sono inoltre esenti i fabbricati di categoria da E1 a E9 (destinati ad usi pubblici in generale, ponti, stazioni, aeroporti, etc.), i fabbricati ad usi culturali, quelli destinati esclusivamente all'esercizio di culto, quelli di proprieta' della Santa Sede, quelli appartenenti agli stati esteri o alle organizzazioni internazionali. Sono esenti anche gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle societa', trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale ed gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.			
QUANTO SI PAGA			
Come regola generale fissata dalla legge, l'aliquota base della Tasi e' pari all'1 per mille, calcolata sulla base imponibile IMU. Nel fissare le aliquote i comuni devono rispettare un importante vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale alla fine del 2013. Per le seconde case, ed in generale per tutti gli immobili sottoposti all'aliquota base IMU, tale soglia e' quindi il 10,60 per mille. Per le case di abitazione non esenti IMU (di lusso, ville, castelli, etc.) la soglia e' il 6 per mille. Per le case di abitazione esenti IMU, invece, come soglia si tiene a		Per il 2014, quindi, sugli edifici residenziali: - ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le seconde case puo' arrivare fino all'11,40 per mille; - ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le case di abitazione di lusso, castelli, etc. (categorie catastali A1,A8 e A9) puo' arrivare fino al 6,8 per mille; - ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi+Imu per le case di abitazione diverse da quelle sopra (ed esenti IMU) puo' arrivare fino al 3,3 per mille.	





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

<p>riferimento l'aliquota massima della sola Tasi, il 2,5 per mille.</p> <p>Esclusivamente per il 2014 tali soglie massime possono essere superate dai comuni per lo 0,8 per mille totale, distribuito come meglio credono.</p>	
<p>Nota: Sono diverse le combinazioni ottenibili distribuendo l'addizionale dello 0,8 per mille tra le varie categorie di immobili. Tuttavia e' da ipotizzare che i comuni non la utilizzeranno per le case di abitazione ma bensì per le seconde case o per gli immobili destinati ad altri usi (commerciali). Cio' anche perche' la condizione per poter applicare l'addizionale dello 0,8 per mille e' prevedere detrazioni destinate appunto alle case di abitazione.</p> <p>Il calcolo della TASI avviene utilizzando come base imponibile la stessa che si utilizza per l'IMU, sottraendo poi le eventuali detrazioni previste dal comune.</p>	
<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i comuni sono liberi di abbassare l'aliquota Tasi al di sotto dell'aliquota base fino anche ad annullarla; - se i comuni utilizzano per il 2014 la maggiorazione dello 0,8 per mille devono anche prevedere detrazioni per le case di abitazione analoghe a quelle previste per l'IMU nella sua prima introduzione. - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. 	
<p>COME E QUANDO SI PAGA</p>	
<p>Sistema a regime</p>	<p>Regole per il 2014</p>
<p>Per il versamento della Tasi, a regime, le rate sono due (la prima al 50% e la seconda a conguaglio) con scadenze e criteri di calcolo analoghi all'IMU, ovvero il 16/6 per l'acconto, calcolato con le aliquote relative all'anno precedente, e il 16/12 per il saldo calcolato a conguaglio con le aliquote valevoli per l'anno in corso. I regolamenti comunali possono consentire anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.</p> <p>Per consentire il conguaglio a fine anno i comuni devono inviare i propri regolamenti al Ministero dell'economia, per la pubblicazione sul sito del MEF www.finanze.it entro e non oltre il 28/10 di ciascun anno. Se cio' non avviene anche la seconda rata di conguaglio (del 16/12) può essere calcolata con le aliquote dell'anno precedente.</p> <p>Dal 2015 dovrebbero arrivare a casa i moduli di pagamento precompilati. Non per il 2014, però, anno di prima applicazione per il quale sono previste regole particolari.</p>	<p>Per il 2014 vi sono delle disposizioni particolari, fissate in ultimo dal DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima rata del 16/6 si paga solo se le delibere comunali che ne fissano aliquote e riduzioni risultano pubblicate entro il 31/5/2014 sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze suddetto. - se le delibere non risultassero pubblicate la prima rata slitta, per tutti, al 16/10/2014 a patto che la pubblicazione sullo stesso sito avvenga comunque entro il 18/9/2014. - se le delibere non risultassero pubblicate nemmeno entro il 18/9/2014 la TASI slitta ulteriormente al 16/12/2014, in rata unica, con applicazione dell'aliquota base di legge dell'1 per mille sempre nel rispetto del tetto di legge (Tasi più Imu non devono superare l'Imu massima statale fissata per il 2013 per ciascuna categoria di immobile). - nel caso suddetto (scadenza unica al 16/12/2014 per mancanza di delibera comunale) l'eventuale occupante

8



Formez PA

Dr. Salvatore Barresi



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

	<p>dell'immobile diverso dal proprietario (inquilino) contribuisce al pagamento della TASI per il 10%. Il resto lo paga il proprietario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - non arriveranno a casa moduli di pagamento precompilati; il calcolo e la compilazione del modulo (F24 o bollettino postale) sono a carico del contribuente.
Pagamento	<p>Per il pagamento puo' essere consentito l'uso del modello F24 effettuando, se ci sono, compensazioni, oppure l'utilizzo di un bollettino di c/c postale. E' atteso un decreto ministeriale che definisca le modalita' di versamento, assicurando la massima semplificazione e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.</p>
ESENZIONI E RIDUZIONI	<p>Il comune puo', con proprio regolamento, prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abitazioni con unico occupante; - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; - locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo;
La legge precisa che i comuni, nel prevedere le riduzioni, debbano:	<ul style="list-style-type: none"> - tener conto della bassa capacita' contributiva delle famiglie, misurata con l'Isee; - riservare delle detrazioni per le abitazioni principali e per i familiari dimoranti abitualmente (o residenti) nell'abitazione principale. A questo scopo lo Stato riconosce un finanziamento di 500 milioni di euro da ripartire tra i comuni.
ACCERTAMENTI E SANZIONI	
Ispezioni	Accertamenti
Ogni comune designa un funzionario responsabile	Per l'attivita' di accertamento inerente la IUC -quindi i





Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

<p>che puo' decidere di inviare al contribuente dei questionari e/o organizzare ispezioni. In caso di mancata collaborazione del contribuente l'accertamento puo' anche essere effettuato in base a presunzioni semplici (art.2729 cc).</p>	<p>suoi componenti IMU, TARI e TASI- si applicano le regole gia' esistenti per i tributi locali, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notifica avviso di accertamento entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. - notifica cartella esattoriale entro il terzo anno dal momento in cui l'avviso di accertamento e' diventato definitivo (non pagato o impugnato con rigetto del ricorso).
<p>Si ricorda che ancora fino a tutto il 2014 le attivita' di riscossione coattiva (accertamento e azioni esecutive successive alla notifica della cartella esattoriale) possono essere delegate agli agenti della riscossione come Equitalia oppure eseguite autonomamente. In quest'ultimo caso al posto della cartella esattoriale viene notificata un'ingiunzione fiscale che ha comunque gli stessi "poteri esecutivi" della cartella.</p>	
<p style="text-align: center;">Sanzioni</p>	
<p>In caso di omesso od insufficiente versamento della IUC -ovvero dei suoi componenti IMU, TARI e TASI- e' applicabile la sanzione del 30% In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione variabile dal 100 al 200% del tributo non versato, con minimo 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione variabile dal 50 al 100% del tributo non versato con minimo 50 euro. In caso di mancata, incompleta, infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica si applica una sanzione variabile da euro 100 ad euro 500. Si applica la riduzione delle sanzioni suddette ad un terzo se c'e' adesione del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso. Prima dell'accertamento ci si puo' regolarizzare con il ravvedimento operoso.</p>	
<p style="text-align: center;">RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	
<p>Per la IUC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) art.1 commi 639/640/690 e 684/685/686/687 (dichiarazione) e 691/705 (gestione, riscossione coattiva, sanzioni) - D.lgs.446/1997 art. 52 (potesta' regolamentare dei comuni) 	<p>Per la TARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) art.1 commi 641/668, 682/683 e 688/689
<p>Per la TASI</p>	<p>Per riscossione diretta da parte dei comuni: vedi DL</p>



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana – Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Area Bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli

SCHEDA TECNICA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

<ul style="list-style-type: none"> - Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) art.1 commi 669/679 e 681/682/683 e 688/689 - DI 16/2014 convertito nella Legge 68/2014 (modifiche a regime di calcolo e pagamento Tasi e istituzione di regole per il 2014; modifiche parziali al regime Tari). - DI 88/2014 (ulteriori modifiche per il pagamento Tasi 2014) - DI 66/2014 convertito nella Legge 89/2014 art.4 comma 12quater (assorbimento DI 88/2014) - Nota Min. economia e finanze del 28/2/2014 (prot.4033/2014) per istituzione del sito con i regolamenti comunali - Nota Min. economia e finanze del 24/3/2014 (prot.5648), con chiarimenti su acconti TARI - DM Min. economia del 23/5/2014 (approvazione bollettino postale per pagamento Tasi) 	<p>70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-ter e segg.. Il termine e' stato prorogato prima dal DI 201/2011 art.10 comma 13octies (dal 1/1/2012 al 31/12/2012), poi dal DI 174/2012 convertito nella legge 213/2012, art.9 comma 4 (al 30/6/2013), e dopo dal DI 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 all'art.10 comma 2ter (al 31/12/2013). L'ultima proroga e' della Legge 147/2013 art.1 comma 610 (al 31/12/2014).</p>
---	---

